

Regolamento provinciale per la disciplina degli allevamenti di selvaggina all'interno di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura.

(Delibera di Consiglio n. 7 del 25 gennaio 2000)

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione degli allevamenti di selvaggina a scopo ripopolamento e di quelli a scopo alimentare all'interno di Oasi di protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura.

Art. 2

La superficie destinata agli allevamenti in oggetto non può superare l'I per cento di quella di ciascun ambito di protezione.

Art. 3

Tenuto conto della funzione pubblica che devono svolgere le Zone di Ripopolamento e Cattura e le Oasi di Protezione per la produzione di selvaggina autoctona allo stato naturale, gli allevamenti all'interno di detti ambiti possono essere costituiti solo previa autorizzazione della Provincia, secondo le procedure previste dal R.R. 34/95 e nel rispetto della L.R. n. 22 del 16 luglio 1999.

Art. 4

Ciascun proprietario o conduttore di fondi ricompresi all'interno dell'ambito, di norma, può istituire allevamenti aventi un'estensione massima pari all'I % della superficie dei terreni in suo possesso. E' fatta salva la possibilità di usufruire della quota destinata ad altri proprietari o conduttori di terreni ricadenti nell'ambito, qualora questi espressamente rinuncino a costituire gli allevamenti in questione.

Art. 5

Gli allevamenti devono essere realizzati con modalità tali da impedire la possibilità di contatto tra gli animali allevati e le popolazioni naturali presenti nell'ambito e in particolare:

- Per gli uccelli: voliere che non permettano la fuoriuscita dei capi allevati e che siano inserite all'interno di una recinzione ancorata al terreno, di altezza non inferiore metri 1,50;
- Per i mammiferi: strutture che non permettano la fuoriuscita dei capi allevati, quali recinzioni ancorate al terreno, gabbie, box ecc..., inserite all'interno di una recinzione sempre ancorata al terreno, distanziata di almeno un metro e dotata di idonea copertura in modo tale da impedire l'ingresso di uccelli. Le suddette recinzioni devono avere un'altezza non inferiore a metri 1,50 per gli allevamenti di lepri e non inferiore di metri 1,70 per gli allevamenti di ungulati.

Art. 6

Gli allevamenti in oggetto non possono essere condotti in forma estensiva e, pertanto, fermo restando i quantitativi minimi previsti dal R.R. 34/95. nel caso di mammiferi allevati all'interno di recinti, la densità minima non può essere inferiore ad un capo ogni ettaro.

Art. 7

Negli allevamenti è vietato il prelievo dei capi allevati con i mezzi di caccia di cui all'art. 13 della L. 157/92.

Art. 8

Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano nei confronti di coloro che, alla data dell'entrata in vigore della L.R. 22/99 avevano già avviato le procedure di costituzione ed ai titolari degli allevamenti esistenti alla stessa data.